

(2003/C 137 E/138)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2807/02
di Gabriele Stauner (PPE-DE) alla Commissione**

(7 ottobre 2002)

Oggetto: Maggiorazioni indebite delle retribuzioni dei membri della Commissione

Nella sua risposta all'interrogazione scritta P-1805/02 ⁽¹⁾ il Commissario Kinnock rifiuta ancora una volta di indicare in che misura egli ha approfittato dei cosiddetti coefficienti correttivi, che hanno cessato di essere applicati alle retribuzioni dei membri della Commissione solo a seguito dell'interrogazione P-1233/02 ⁽²⁾ della scrivente.

In base a quanto pubblicato dalla stampa, la scelta di farsi trasferire parte della retribuzione su un conto londinese anziché farla versare su un conto a Bruxelles potrebbe aver fruttato al Vicepresidente della Commissione, fino a luglio di quest'anno, entrate supplementari valutate intorno ai 3 000 EUR al mese. Se si tiene conto della durata complessiva del mandato del sig. Kinnock a Bruxelles l'importo complessivo, e si tratta di una stima prudente, potrebbe aggirarsi sui 150 000 EUR.

Per quale motivo il Commissario Kinnock sostiene comunque che pagamenti supplementari di tale entità non equivalgono ad aumenti di reddito?

Per quale motivo il Commissario Kinnock cerca di dare l'impressione che la Corte di giustizia abbia autorizzato i suddetti trasferimenti? Non è noto al Commissario che anche la Corte di giustizia ha bloccato i trasferimenti?

Se, come afferma la Commissione, i trasferimenti erano un'operazione assolutamente legittima, per quale motivo vengono tenuti segreti i nomi di coloro che ne hanno beneficiato? Come si concilia quest'aura di mistero con la responsabilità democratica della Commissione?

Può confermare la Commissione che anche altri Commissari non originari del Regno Unito si sono fatti trasferire parte della retribuzione a Londra per finanziare ad esempio a condizioni favolose (maggiorazione di più del 60 %) l'acquisto di beni immobili?

⁽¹⁾ GU C 309 E del 12.12.2002, pag. 164.

⁽²⁾ GU C 277 E del 14.11.2002, pag. 162.

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(10 dicembre 2002)

L'onorevole parlamentare ripropone una serie di domande che si riferiscono alla legittimità del sistema di trasferimenti ponderati e che rammentano molto quelle già poste nelle sue interrogazioni scritte P-1805/02 ⁽¹⁾ e P-1233/02 ⁽²⁾. Rimando l'onorevole parlamentare alle relative risposte della Commissione, le quali espongono dettagliatamente le motivazioni giuridiche che dimostrano che il sistema è legittimo e che ciò non determina un aumento netto della retribuzione.

Come l'onorevole parlamentare saprà, la Commissione ritiene che il sistema di trasferimenti ponderati sia pienamente conforme al principio del parallelismo di cui al regolamento del Consiglio relativo alle retribuzioni dei funzionari ⁽³⁾. Inoltre, l'asserzione secondo cui i trasferimenti ponderati costituirebbero aumenti di retribuzione è sbagliata. L'applicazione del coefficiente correttore alle retribuzioni di funzionari permanenti e di membri della Corte di giustizia, della Corte dei conti e della Commissione mira a riflettere la differenza del costo della vita tra la sede di servizio ed il luogo nel quale essi continuano ad avere obblighi finanziari. Si tratta quindi di uno strumento che garantisce, entro certi limiti, la parità del potere d'acquisto.

La Commissione non ha preso alcuna decisione «a seguito» dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare. Come l'onorevole parlamentare può inferire dalla risposta alla sua interrogazione 1233/02, la Corte dei conti ha informato la Commissione il 17 maggio 2002 che i membri della Corte stessa avevano deciso il giorno prima di sospendere, da parte loro, l'impiego del sistema di trasferimenti ponderati a partire dal 1° luglio e di mantenere la sospensione fintantoché non fosse stato chiarito il fondamento giuridico di tali trasferimenti ponderati. La Commissione prendeva atto dell'informazione e decideva, il 5 giugno, di seguire l'esempio, sempre a partire dal 1° luglio. Tale decisione è stata debitamente applicata e continua ad essere in vigore.

Parlando di «impressione» con riferimento alla Corte di giustizia, l'onorevole parlamentare sembra ignorare la lettera del 15 luglio inviata dalla Corte stessa, che confermava il parere dell'istituzione secondo cui il sistema di trasferimenti ponderati definito nello Statuto si applica legittimamente anche ai membri della Commissione, della Corte dei conti e della Corte di giustizia. La Commissione prende inoltre atto che il 12 giugno i membri della Corte di giustizia si sono allineati sui membri della Corte dei conti e della Commissione, sospendendo l'utilizzo del sistema di trasferimenti ponderati.

In una lettera indirizzata il 9 ottobre 2002 al sottoscritto, tuttavia, la Corte di giustizia informava la Commissione che, in seguito a riflessione, aveva riaffermato il proprio parere secondo cui il sistema di trasferimenti ponderati applicati ai membri delle istituzioni è sempre stato, e continua ad essere, legittimo e pienamente conforme alla normativa vigente. La Corte di giustizia ha quindi cessato la sospensione del sistema di trasferimenti ponderati e ha deciso, di conseguenza, di applicare i trasferimenti ponderati ai suoi membri alle stesse condizioni applicabili ai funzionari. Copia di questa lettera verrà inviata all'onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento.

La Commissione ribadisce che nessun membro della Commissione che non sia cittadino del Regno Unito ha effettuato trasferimenti in questo paese.

(¹) GU C 309 E del 12.12.2002, pag. 164.

(²) GU C 277 E del 14.11.2002, pag. 162.

(³) Regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, GU 187 dell'8.8.1967.

(2003/C 137 E/139)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2808/02
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(7 ottobre 2002)

Oggetto: Riforma della politica comune della pesca — Zona esclusiva delle 12 miglia

La Commissione ha preso in considerazione l'ipotesi di prevedere un uso permanente ed esclusivo della zona da 0 a 12 miglia a favore dei pescherecci nazionali?

La molluschicoltura nelle acque di superficie dev'essere urgentemente tutelata dalla pesca eccessiva. Può la Commissione illustrare brevemente quali misure intende adottare al riguardo e indicare il calendario con cui intende operare?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(21 novembre 2002)

La Commissione intende mantenere in futuro le stesse condizioni di accesso alla zona delle 12 miglia che vengono applicate già da molti anni. Non vi è quindi alcun riferimento specifico all'uso esclusivo di tale zona a favore dei pescherecci nazionali.

È vero tuttavia che, ora come ora, è possibile riservare parti della zona di 12 miglia di alcuni Stati membri a beneficio esclusivo della flotta di pesca rispettiva. Qualora sia autorizzato l'accesso ai pescherecci di altri Stati membri, le specie che possono essere sfruttate sono specificate.

Attualmente, in caso di necessità, le attività di molluschicoltura nelle acque di superficie possono essere tutelate a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame⁽¹⁾, che consente agli Stati membri di agire in piena autonomia. La Commissione prevede di sostituire il regolamento (CE) n. 850/98 con un nuovo regolamento in materia, ma essa intende mantenere, nel quadro di quest'ultimo, le disposizioni che conferiscono agli Stati membri la facoltà di adottare misure tecniche supplementari a favore delle popolazioni locali.

(¹) GU L 125 del 27.4.1998.